

LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2016, N.9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

Oggetto n. 2649 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinché promuova un rafforzamento in senso federale dell'UE ed in particolare per quanto riguarda l'Eurozona, ad operare nell'ambito delle realtà associative e degli organi istituzionali di cui la Regione fa parte per favorire i legami tra i paesi dell'UE, la consapevolezza della cittadinanza europea e la realizzazione di una federazione europea, promuovendo inoltre la sensibilizzazione circa tali tematiche. A firma dei Consiglieri: Prodi, Rontini, Montalti, Ravaioli, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli, Marchetti Francesca, Cardinali, Mori, Mumolo, Zoffoli, Caliandro, Poli, Paruolo, Pruccoli, Calvano, Sabattini, Serri, Iotti

LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2016, N.9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

I N D I C E

TITOLO I OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1 Oggetto e finalità

TITOLO II ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E DI ENERGIA

Capo I Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2003 in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

- Art. 2 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 3 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 4 Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 5 Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 6 Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 7 Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 8 Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 9 Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 10 Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 11 Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 12 Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 13 Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 14 Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 15 Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 16 Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003
- Art. 17 Abrogazioni e norme transitorie
- Art. 18 Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995
- Art. 19 Sostituzione dell'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000

Capo II Norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette

- Art. 20 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993
- Art. 21 Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005
- Art. 22 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2015

Capo III Ulteriori disposizioni in materia ambientale

- Art. 23 Attuazione della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Sanzioni regionali per il mancato adempimento delle prescrizioni pianificatorie sui flussi dei rifiuti urbani

- Art. 24 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991
- Art. 25 Norme di attuazione dell'articolo 23
- Art. 26 Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994
- Art. 27 Disposizioni in materia di programma regionale per la tutela dell'ambiente.
Modifiche all'articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999

Capo IV Norme in materia di energia

- Art. 28 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015
- Art. 29 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002
- Art. 30 Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2002
- Art. 31 Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale n. 10 del 1993
- Art. 32 Sostituzione dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 2004
- Art. 33 Sostituzione dell'articolo 25 quinquies della legge regionale n. 26 del 2004
- Art. 34 Sostituzione dell'articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004
- Art. 35 Modifiche all'articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004
- Art. 36 Modifiche all'articolo 25 quindices della legge regionale n. 26 del 2004

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capo I Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 in materia di artigianato

- Art. 37 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010
- Art. 38 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010
- Art. 39 Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 1 del 2010
- Art. 40 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010
- Art. 41 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010
- Art. 42 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010
- Art. 43 Disposizioni transitorie e di prima applicazione

Capo II Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di cooperazione mutualistica

- Art. 44 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006
- Art. 45 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2007

- Art. 46 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2007
- Art. 47 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007
- Art. 48 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007
- Art. 49 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007

TITOLO V ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Art. 50 Modifiche all'articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014
- Art. 51 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2004
- Art. 52 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2016
- Art. 53 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2016
- Art. 54 Sistema di alternanza scuola-lavoro

TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme volte al recepimento:

a) delle direttive comunitarie in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e di altre previsioni europee in materia ambientale;

b) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

c) della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

d) della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

2. Essa detta inoltre, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo, ulteriori disposizioni di semplificazione e modifica in materia ambientale e in materia di artigianato e sviluppo della cooperazione mutualistica.

3. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

a) della direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, e del decreto legislativo n. 105 del 2015;

b) dell'articolo 199 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) di attuazione della direttiva 2008/98/CE;

c) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE).

TITOLO II
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI
RILEVANTI E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E DI ENERGIA

Capo I

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2003 in materia di pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nei procedimenti volti al loro esercizio al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), nonché della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).

2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 105 del 2015, fatti salvi i limiti e le esclusioni di cui allo stesso articolo.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 105 del 2015 comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto."

Art. 3

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono soppresse le parole "alle Province".

b) alla lettera b) le parole “di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 334 del 1999” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105 del 2015”.

Art. 4

Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L’articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Funzioni dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia

1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose relative agli stabilimenti di soglia inferiore già di competenza della Regione e quelle conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dalla Regione tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE).
2. ARPAE esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e allo svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica di cui all’articolo 6, ARPAE si avvale del Comitato di cui all’articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE si avvale del Comitato di cui all’articolo 10 dello stesso decreto.
5. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all’articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015.”.

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 4**Comitato tecnico di valutazione dei rischi**

1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:

a) il direttore generale di ARPAE, o suo delegato, due esperti in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di ARPAE e un rappresentante territorialmente competente di ARPAE;

b) il direttore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;

c) due esperti, uno in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed uno in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designati dalla competente direzione generale della Regione;

d) un esperto in materia designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

e) un rappresentante del Comune territorialmente competente;

f) un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;

g) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

2. Per ognuno dei componenti del Comitato è designato un membro supplente.

3. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato può convocare il gestore alle proprie sedute.

4. Il Comitato è nominato dal dirigente regionale competente in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed è presieduto dal direttore generale di ARPAE. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti e il suo parere è vincolante. Il regolamento interno del Comitato e la sua sede sono definiti dalla Regione. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 5**Norme procedurali**

1. ARPAE, acquisito il parere del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ed effettuate le necessarie valutazioni, provvede a:

a) emanare l'atto che conclude il procedimento di valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza;

b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità relativo ai documenti di cui alla lettera a) o adottare gli altri atti di assenso previsti dalla legislazione vigente, nel caso di stabilimenti nuovi o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.

2. La valutazione positiva effettuata da ARPAE abilita all'esercizio dell'attività.

3. Le tariffe per l'istruttoria relative alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 105 del 2015. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione delle relative somme.”.

Art. 7**Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 6**Adempimenti dei gestori soggetti a notifica**

1. Il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore predispone e invia ad ARPAE una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.

2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il gestore invia il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione, in formato elettronico, anche ad ARPAE.

3. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore il gestore invia anche ad ARPAE la notifica e le comunicazioni relative a modifiche che potrebbero costituire aggravio di rischio, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 105 del 2015.”.

Art. 8**Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2003**

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 7**Effetto domino**

1. La Regione esprime nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015:

a) l'accordo al fine dell'individuazione degli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore per i quali esiste effetto domino, dandone comunicazione ai gestori interessati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 105 del 2015;

b) l'accordo al fine dell'individuazione delle aree, tra quelle soggette ad effetto domino, caratterizzate da un'elevata concentrazione di stabilimenti, coordina tra questi stabilimenti lo scambio di informazioni e richiede in presenza di situazioni critiche nella gestione delle emergenze, o per il controllo dell'urbanizzazione o per l'informazione alla popolazione, la predisposizione da parte dei gestori interessati di uno studio di sicurezza integrato d'area, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 105 del 2015.”.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 8**Misure di semplificazione**

1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto legislativo n. 105 del 2015.

2. Con direttiva della Regione sono definite le modalità di raccordo tra i soggetti preposti alle attività ispettive ai sensi dell'articolo 11, comma 7, e dell'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo n. 105 del 2015.”.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 10**Piani di emergenza**

1. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 105 del 2015.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 105 del 2015, per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore la Regione esprime l'intesa con il Prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno (PEE).”.

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Consultazione del pubblico interessato

1. Il pubblico interessato è consultato nei casi previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 105 del 2015.”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 105 del 2015. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo le linee guida adottate con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Fino all'adozione di detto decreto, l'adeguamento dei piani continua a conformarsi ai criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità alle linee guida ministeriali di cui al comma 1. Fino all'adozione di dette linee guida, gli atti di individuazione continuano a seguire i criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto apposito parere al Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della presente legge.”.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Norme di salvaguardia

1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12 restano soggetti ai vincoli di destinazione definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, per quanto attiene alle categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica.

2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi, con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti di cui al comma 3.

3. Sono esclusi dal parere di cui al comma 2 gli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non producano aumenti dell'esposizione delle persone ai rischi di incidenti rilevanti e che, in particolare, non comportino i seguenti effetti:

- a) aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;
- b) ampliamento di infrastrutture per il trasporto pubblico o privato;
- c) ampliamento di aree di distribuzione carburanti;
- d) potenziamento di linee elettriche aeree.”.

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. La Regione pubblica sul suo sito internet relativo alla materia degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore ubicati nel territorio regionale.

2. A tal fine ARPAE invia alla Regione le informazioni relative agli impianti di soglia inferiore e superiore.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la Regione fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie nell'ambito dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015.”.

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 Ispezioni

1. Relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, le ispezioni ordinarie sono:

a) pianificate mediante la predisposizione da parte della Regione del piano regionale delle ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Il piano delle ispezioni ha durata pluriennale, è riesaminato con periodicità annuale ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;

b) programmate mediante la predisposizione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Il programma è predisposto da ARPAE in accordo con la Regione ed è comunicato dalla Regione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 28 febbraio di ogni anno;

c) disposte da ARPAE con oneri a carico del gestore. Con direttiva regionale sono definiti gli importi e le modalità di ripartizione delle tariffe ai sensi dell'articolo 30 e dell'allegato I, appendice 1 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli), del decreto legislativo n. 105 del 2015;

d) svolte da una commissione ispettiva composta, di norma, da tre ispettori rappresentanti rispettivamente di ARPAE, dei Vigili del fuoco e di INAIL. Il rappresentante di ARPAE ha funzione di referente.

2. Le procedure relative alle ispezioni sono stabilite con direttiva regionale. Al fine dello svolgimento delle ispezioni ARPAE può avvalersi del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Allo stesso fine possono essere stipulati appositi accordi tra ARPAE, i Vigili del Fuoco e INAIL. Le funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE prescrive al gestore gli adempimenti necessari e i tempi di adeguamento, prevedendo, in caso di inadempienza, la sospensione dell'attività.

4. A seguito di un incidente rilevante in uno stabilimento di soglia inferiore, ARPAE, quale soggetto designato dalla Regione ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015:

a) raccoglie, mediante ispezioni e indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;

b) adotta le misure atte a garantire che il gestore attui le necessarie azioni correttive;

c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.”.

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Sanzioni

1. L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia è competente a irrogare e introitare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 105 del 2015.

2. Qualora si accerti che la scheda tecnica di cui all'articolo 6 non sia stata presentata o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nella scheda o nelle eventuali misure integrative prescritte da ARPAE anche a seguito di controlli, ARPAE diffida il gestore a dotarsi della scheda o ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.”.

Art. 17

Abrogazioni e norme transitorie

1. Gli articoli 9, 17 e 18 della legge regionale n. 26 del 2003 sono abrogati.

2. Ferma restando la disciplina transitoria posta dal decreto legislativo n. 105 del 2015, fino all'1 giugno 2016 si applica quanto stabilito dalla Giunta regionale in attuazione degli articoli 68 e 69 della legge regionale n. 13 del 2015.

Art. 18

Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), le parole "del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)".

Art. 19

Sostituzione dell'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000

1. L'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) è sostituito dal seguente:

“Art. A-3-bis

Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti
a rischio di incidente rilevante

1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:

a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.

3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.

4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 105 del 2015.”.

Capo II

Norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette

Art. 20

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste – ARF) sono soppresses le parole “e dalle Province”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 è inserito il seguente:

“2 bis. Qualora le funzioni di cui al comma 1 siano affidate a più Unioni di Comuni contermini, la Regione ne assicura la gestione unitaria e, a tale fine, nella convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti fra le Unioni ed individua l'Unione capofila. Nell'ambito di detta convenzione è, altresì, riconosciuto il ruolo dei Comuni nei quali insistono i beni di cui alla presente legge. L'affidamento in gestione di cui al presente comma può essere attuato anche per beni regionali di diversa provenienza, al fine di migliorare la gestione funzionale del complesso patrimoniale.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 sono soppresses le parole “ed alle Province territorialmente interessate”.

Art. 21

Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali ed agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità il cui territorio è ricompreso all'interno di una riserva Man and Biosphere (MAB) dell'Unesco ricadente nel territorio dell'Emilia-Romagna, al fine della realizzazione di progetti conformi ai rispettivi piani d'azione, nei limiti della disponibilità definita nel bilancio regionale di previsione.”.

Art. 22

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 2015

1. Le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016) sono sostituite dalle seguenti:

“a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e degli interventi approvati dalla Provincia e di tutti quelli sottoposti a VIA regionale; essa rilascia altresì il proprio parere in merito ai piani di competenza provinciale, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio);

b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, acquisito il parere dell’Ente gestore del sito Natura 2000 interessato. Effettua, inoltre, la valutazione dei progetti e degli interventi di propria competenza, ad eccezione di:

1) quelli all'interno delle aree protette, la cui valutazione resta di competenza degli Enti di gestione delle stesse;

2) quelli la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni, la cui valutazione spetta al Comune con la porzione di sito Natura 2000 maggiormente interessata dal progetto, acquisito il parere dell'altro Comune;

3) quelli di cui il Comune sia il proponente, la cui valutazione spetta alla Regione.”.

Capo III

Ulteriori disposizioni in materia ambientale

Art. 23

Attuazione della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Sanzioni regionali per il mancato adempimento delle prescrizioni pianificatorie sui flussi dei rifiuti urbani

1. La Regione esercita il potere di sanzione amministrativa in caso di violazione, da parte dei gestori, delle disposizioni pianificatorie in ordine ai flussi dei rifiuti.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000,00 a euro 500.000,00, commisurata alla gravità dell’inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all’Autorità competente la sospensione o decadenza del servizio.

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1991

1. Alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 10, comma 2, 11, comma 1 e 18, comma 2, le parole “Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive” sono sostituite dalle parole “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

b) all'articolo 7, comma 3, sono soppresses le parole: “; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive”;

c) agli articoli 11, comma 1, 12, comma 4, 15, comma 2, 16, commi 1 e 2, 17, comma 2, 18, commi 2 e 3, 19, comma 2 e 22, comma 5, la parola “Sindaco” è sostituita dalla parola “Comune”.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:

“3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).”.

3. L'articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1991 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il Comune trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

2. L'Agenzia esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o comunque dalla scadenza del termine predetto.”.

3. Alla legge regionale n. 17 del 1991 sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 19 le parole “Giunta regionale” sono sostituite dalla parola “Regione”;

b) gli articoli 23 e 25 sono abrogati.

Art. 25

Norme di attuazione dell'articolo 23

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 23, dalla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni tecniche infraregionali per le attività estrattive, già costituite dalle Province ai sensi della legge regionale n. 17 del 1991, cessano dalle loro funzioni. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile subentra nelle funzioni delle Commissioni stesse anche per i procedimenti in corso a tale data.

Art. 26

Modifiche all'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 13 ter, le parole "paesaggistica e sismica," sono soppresse;
- b) all'alinea del comma 13 ter, la lettera b) è soppressa;
- c) al comma 13 quater, la lettera b) è soppressa.

Art. 27

Disposizioni in materia di programma regionale per la tutela dell'ambiente. Modifiche all'articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 100 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono abrogati.

2. In attuazione dell'articolo 69, comma 3 bis, della legge regionale n. 13 del 2015, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano a gestire i programmi di intervento per i quali alla data del 31 dicembre 2015 risultavano assegnate le risorse, fino alla conclusione dei relativi interventi.

Capo IV

Norme in materia di energia

Art. 28

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni e loro Unioni) è sostituito dal seguente:

"2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, salve le competenze dei Comuni in materia. In caso d'inerzia della stazione appaltante, la Regione esercita i poteri d'intervento sostitutivo previsti dalle norme citate nonché dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98."

2. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure in materia di valutazione ambientale, l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.”.

Art. 29

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Al comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), le parole “o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).”

Art. 30

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3,
della legge regionale n. 37 del 2002

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) si interpreta nel senso che, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente.

Art. 31

Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale n. 10 del 1993

1. Al comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative) le parole “L'ufficio per le espropriazioni della Provincia comunica ai proprietari delle aree oggetto della” sono sostituite dalle seguenti: “L'amministrazione competente per l'autorizzazione comunica ai proprietari delle aree oggetto dell'eventuale”.

Art. 32

Sostituzione dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 2004

1. L'articolo 25 quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è sostituito dal seguente:

“Art. 25 quater

Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici

1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito:

a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

b) un sistema di verifica periodica degli impianti di cui alla lettera a), basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica di cui alla lettera a), mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;

c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;

d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti termici Emilia-Romagna (CRITER).

2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede a:

a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;

b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, di cui

all'articolo 25 quinquies, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;

c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;

d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi, nonché dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica con medesima valenza ai sensi dell'articolo 25 sexies;

e) definire le modalità di implementazione di un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica, specificando altresì obblighi e modalità per la registrazione della relativa documentazione. Al fine di consentire un agevole utilizzo di CRITER in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25 ter, comma 1, lettera b);

f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica o della non conformità alle norme vigenti nonché alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti;

g) le condizioni e le tipologie di impianto per le quali l'accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, tiene luogo a tutti gli effetti dell'ispezione dell'impianto.

3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:

a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;

b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;

c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, nonché dei controlli obbligatori di efficienza energetica, articolati in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;

d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.

4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.

5. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del libretto di impianto, del rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica e del rapporto di ispezione, nonché le modalità attraverso le quali tali documenti vengono rilasciati, consegnati al responsabile di impianto e registrati nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).

6. È istituito l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d). Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione e ne stabilisce le modalità di funzionamento.”.

Art. 33

Sostituzione dell'articolo 25 quinquies della legge regionale n. 26 del 2004

1. L'articolo 25 quinquies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 quinquies

Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici

1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, ottempera all'obbligo di registrazione dell'impianto in CRITER, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e provvede affinché siano eseguite da parte di ditte abilitate ai sensi di legge le periodiche operazioni di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. L'operatore incaricato del controllo funzionale e di efficienza energetica, nonché della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25 quater; in particolare, in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica, deve essere redatto e sottoscritto un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:

- a) consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;
- b) fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel CRITER; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte della ditta installatrice o manuttrice avviene per via telematica.
3. In coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e in conformità a quanto disposto dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Il termine del procedimento per il rilascio del patentino è di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è istituito il registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.
5. La Giunta regionale definisce:
- a) le modalità di formazione professionale per l'accesso all'abilitazione di cui al comma 3;
- b) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di cui al comma 3;
- c) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro di cui al comma 4, che è tenuto presso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;
- d) il procedimento per il rilascio del patentino di cui al comma 3.
6. Per quanto non previsto ai commi 3, 4 e 5 si applica la disciplina dettata dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

Art. 34

Sostituzione dell'articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004

1. L'articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 sexies
Accertamenti e ispezioni

1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza

all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.

2. Il regolamento di cui all'articolo 25 quater definisce le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Il sistema di accertamento ed ispezione è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, sottoposti all'approvazione della competente direzione generale, che devono riportare:

a) il numero e la tipologia dei controlli di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati in CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento;

b) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione per la realizzazione del programma e i relativi costi;

c) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti.

3. L'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione viene affidata all'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater, che svolge in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quater, commi 2, 3 e 4.

4. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.”.

Art. 35

Modifiche all'articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004

1. Al comma 3 dell'articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004, le parole “dalla deliberazione di cui all'articolo 25 quater, con la quale” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, con il quale”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 septies della legge regionale n. 26 del 2004 è aggiunto il seguente:

“3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono corrisposti all’effettuazione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all’articolo 25 quater, comma 3, lettera c), ed introitati dall’organismo di accreditamento ed ispezione il quale provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l’ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall’organismo di accreditamento ed ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall’organismo regionale di accreditamento, provvederà all’eventuale riparametrazione del contributo.”.

Art. 36

Modifiche all’articolo 25 quindices della legge regionale n. 26 del 2004

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 quindices della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente:

“4 bis. I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 25 octies, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.”.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Capo I

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 in materia di artigianato

Art. 37

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato) le parole “come definite nel Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)” sono sostituite dalle seguenti: “come definite dall’allegato 1 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato)”.

2. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:

“5. L’Albo regionale delle imprese artigiane è tenuto presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito Camere di Commercio) territorialmente competenti.”.

Art. 38

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono soppresse le parole "ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5,".
2. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.

Art. 39

Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 1 del 2010

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

Funzioni delle Camere di Commercio

1. In attuazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono delegate alle Camere di Commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Successivamente al ricevimento della comunicazione unica di cui all'articolo 3, comma 1, le Camere di Commercio, in sede di controllo, accertano la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle notizie fornite dai soggetti o dagli enti interessati.
3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti, in caso di riscontrata carenza o modificazione dei requisiti di legge per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, d'ufficio oppure su segnalazione di altre amministrazioni, attivano la procedura di accertamento e controllo, comunicando alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Le Camere di Commercio, esperiti gli accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, decidono in merito e comunicano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione unica o dal ricevimento della segnalazione di altri enti interessati, i propri provvedimenti all'impresa, nonché agli enti che hanno richiesto l'accertamento.
4. Il decorso del termine della decisione sui requisiti di impresa artigiana, di cui al comma 3, può essere sospeso per non più di trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione presentata e consentire i

necessari accertamenti d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.

5. Le Camere di Commercio procedono all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane delle imprese, dei consorzi, delle società consortili o dei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, non hanno provveduto alla prescritta comunicazione, applicando le procedure di cui comma 3.

6. Le Camere di Commercio garantiscono l'uniforme applicazione della normativa, attraverso opportune forme di coordinamento, anche attivando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).”.

Art. 40

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione regionale per l'artigianato è composta di undici membri:

a) nove membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, designati in rappresentanza delle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante designato da Unioncamere Emilia-Romagna;

c) un rappresentante della Regione, esperto in materia di artigianato, nominato dalla Giunta regionale.”.

2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:

“7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non spettano emolumenti.”.

3. I commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 sono abrogati.

Art. 41

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) formula pareri non vincolanti sulle principali questioni di carattere generale sottoposte dal Servizio competente in materia di artigianato;”.

b) le lettere d) ed f) sono abrogate.

2. Al comma 2 dell'articolo 6 le parole "Servizio Artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio competente in materia di artigianato".

Art. 42

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Funzioni della Regione

1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso da presentare al Servizio regionale competente in materia di artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, da parte dell'impresa interessata oltreché da parte degli enti e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l'inesistenza o la sussistenza dei requisiti, abbiano richiesto l'accertamento alla Camera di Commercio.

2. Le decisioni del Servizio regionale, adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate all'impresa interessata e agli altri soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Le decisioni sui ricorsi sono altresì trasmesse alla Camera di Commercio che ha emanato l'atto impugnato anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.

3. Il Servizio regionale competente in materia di artigianato inoltre:

a) svolge, ove ritenuto necessario per la definizione delle decisioni in merito ai ricorsi di cui al comma 1, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio, anche avvalendosi dei Comuni, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane;

b) richiede alla Commissione regionale per l'artigianato pareri non vincolanti sulle questioni di carattere generale in materia di requisiti delle imprese artigiane, anche su richiesta delle Camere di Commercio, al fine di garantire l'uniformità e la coerenza interpretativa;

c) attribuisce la qualifica di impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione alla Camera di Commercio competente territorialmente, anche ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico dell'impresa.".

Art. 43

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Emilia-Romagna stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio al fine dell'applicazione della delega di funzioni di cui all'articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2010. In mancanza di detta convenzione, continuano ad applicarsi per i procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione all'Albo regionale delle imprese artigiane le disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 2010 nel testo previgente alle modifiche di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni relative alle sezioni provinciali della Commissione regionale per l'artigianato.

2. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2010 i nove membri ivi previsti, di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, sono designati, uno per la Città metropolitana di Bologna e uno per ciascuna Provincia, dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei Consigli delle Camere di Commercio.

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2006 in materia di cooperazione mutualistica

Art. 44

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2006

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 2006, n. 6 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna) è abrogato.

Art. 45

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, Fondazioni bancarie, altri enti. Essi hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e modalità indicati al comma 3."

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è abrogato.

Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2007

Art. 46

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2007

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:

“4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 60 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.”

Art. 47

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:

“1. Ferma restando l'estensione del divieto di fumare nelle aree all'aperto e alle pertinenze esterne specificatamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, il divieto di fumare si applica in tutte le strutture sanitarie ed anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.”

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole “l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.” sono sostituite dalle seguenti: “l'obbligatorietà di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse. Per le medesime finalità e per prevenire tra i giovani l'esposizione al fumo passivo, la Regione promuove la tutela della salute dei minori attraverso azioni rivolte alle autorità locali territorialmente competenti per sensibilizzare gli adulti a non fumare anche nelle aree aperte frequentate da bambini e giovani, in particolare nei parchi e nelle aree gioco per bambini.”

Art. 48

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:

“2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:

a) fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.”.

Art. 49

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni è l'Azienda Unità sanitaria locale del luogo nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 le parole “ai sensi dell'articolo 18, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis,”;

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è inserito il seguente:

“4 bis. In coerenza con le disposizioni previste al comma 2, per le fattispecie di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 3 del 2003, qualora le infrazioni siano accertate dagli organi di polizia locale o dal personale delle Aziende Unità sanitarie locali, si applica la disciplina sul pagamento delle sanzioni e sulla devoluzione dei proventi di cui ai commi 3 e 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sul divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché le disposizioni sulla devoluzione dei proventi delle relative sanzioni amministrative di cui al comma 4 del medesimo articolo.”.

TITOLO V
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 50

Modifiche all'articolo 8 bis della legge regionale n. 6 del 2014

1. Al comma 5 dell'articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) le parole: “, considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24” sono soppresse.

Art. 51

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2004

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “dell'articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 4 e 5”.

b) le parole “dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4)” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

Art. 52

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) sono soppresse le parole: “dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) nonché”.

Art. 53

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2016

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")) sono soppresse le parole “dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e”.

Art. 54

Sistema di alternanza scuola-lavoro

1. Nella Regione Emilia-Romagna la Giunta regionale definisce con propri atti il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) a partire dai percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53) per il sistema di istruzione e dai percorsi di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) per il sistema di istruzione e formazione professionale.

2. I giovani assolvono l'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei suddetti percorsi in forza della disciplina adottata dalla Regione ai sensi del comma 1. L'apprendistato di primo livello a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali è svolto secondo le modalità previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 maggio 2016

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 391 del 22 marzo 2016; oggetto assembleare n. 2409 (X legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 91 in data 25 marzo 2016;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed Istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari permanenti: II "Politiche Economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità" IV "Politiche per la salute e Politiche sociali" e "Per la parità e per i diritti delle persone";

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/2016 del 17 maggio 2016, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera della Commissione Silvia Prodi e del consigliere di minoranza Stefano Bargi, nominati dalla Commissione in data 5 aprile 2016;

- Scheda tecnico-finanziaria;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 25 maggio 2016, alle ore 16.23, atto n. 34/2016.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato al solo scopo di facilitarne la lettura. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) il testo dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26, che concerne **Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e le modalità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell'istruttoria tecnica al fine di realizzare una migliore gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente, in attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 Sito esterno (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

2. La presente legge trova applicazione per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno salvo quelli previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno comprese, in particolare, le definizioni di cui all'articolo 3.»

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne **Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Funzioni della Regione

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) la Giunta regionale emana direttive alle Province, sentita la Commissione consultiva competente e, nel rispetto delle norme tecniche statali, specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali;

b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e adempiere agli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo n. 334 del 1999.»

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Funzioni delle Province

1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all'articolo 10 e quelle conferite alla Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) competono alle Province.

2. Le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.

3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lett. b) sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno.

3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 4.

Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 19 del decreto medesimo. ».

NOTA ALL'ART. 5

Comma 1

1) il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 – Comitato tecnico di valutazione dei rischi

1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:

a) il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) o suo delegato;

b) il Direttore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

c) da un esperto in materia di ARPA;

d) da un esperto in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designato dalla competente Direzione generale della Regione;

e) da un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) designato dall'Istituto stesso.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è integrato da un rappresentante del Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA e uno dell'Azienda UsI territorialmente competenti, nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.... Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.

3. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato dal Dirigente regionale competente in materia di ambiente ed è presieduto dal Direttore generale di ARPA. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti ed il suo parere è vincolante. La sede del Comitato è definita dalla Regione. ».

NOTA ALL'ART. 6

Comma 1

1) il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Procedimento istruttorio

1. La Provincia, acquisito il parere del competente Comitato di cui all'articolo 3, comma 3 bis, effettuate le valutazioni di competenza,...., provvede a:

a) emanare l'atto che conclude l'istruttoria...;

b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità e ad adottare gli altri permessi previsti dalla legislazione vigente, nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.

2. La valutazione positiva... effettuata dalla Provincia abilita all'esercizio dell'attività.

3. Le spese per l'istruttoria ed i controlli relativi alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione di dette somme.»

NOTA ALL'ART. 7

Comma 1

1) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Adempimenti dei gestori soggetti a notifica

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 334 del 1999, qualora non assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 8, Sito esterno predisporre una scheda tecnica, da inviare alla Provincia, che dimostri l'avvenuta

identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.

1 bis. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia e al Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione.».

NOTA ALL'ART. 8

Comma 1

1) il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Effetto domino

1. Nel caso di aree interprovinciali la Provincia nel cui territorio è situato l'impianto, previa acquisizione dell'intesa dell'altra Provincia coinvolta, effettua gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.».

NOTA ALL'ART. 9

Comma 1

1) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 8 - Misure di semplificazione

1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i progetti siano altresì sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), il procedimento di VIA comprende il nulla-osta di fattibilità previsto dal decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.

2. Con direttiva della Regione sono definite, ai fini dell'esercizio unitario delle funzioni, le modalità per il coordinamento e raccordo dei soggetti che provvedono all'istruttoria tecnica prevista dalla presente legge ed a quella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 Sito esterno (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi).».

NOTA ALL'ART. 10

Comma 1

1) il testo dell'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Piani di emergenza

1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un piano di emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità di cui all'articolo 11 del medesimo decreto. Sito esterno

2. La Provincia, sentita l'ARPA, l'Azienda Unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispone appositi piani d'emergenza esterni:

a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;

b) per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di Protezione civile Provinciali.».

NOTA ALL'ART. 11

Comma 1

1) il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 - Consultazione della popolazione

1. La popolazione è consultata nei casi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno. Qualora se ne ravvisi la necessità può essere convocata una conferenza di servizi ai sensi del citato articolo.».

NOTE ALL'ART. 12

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP)

e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Le Province ed i Comuni interessati dalla presenza o dalla prossimità di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, secondo i criteri di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), introdotto dalla presente legge, sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno. L'adeguamento dei piani è compiuto secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.».

2) il testo del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e dei piani urbanistici generali per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

(omissis)

5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e 3, sono adottati in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di danno può essere richiesto parere al competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge.».

NOTA ALL'ART. 13

Comma 1

1) il testo dell'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne **Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 - Norme di salvaguardia per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12, sono soggetti ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3.b del decreto ministeriale 9 maggio 2001.

2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge Sito esterno, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi.

3. Per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, qualora il parere non sia allegato alla denuncia di inizio attività, esso è acquisito d'ufficio secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

4. Non sono soggetti al parere di cui al comma 2 i seguenti interventi edilizi:

- interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia, che non comportino un aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili degli edifici;
- manufatti per l'eliminazione delle barriere architettoniche
- impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
- recinzioni, muri di cinta, cancellate, tralicci con esclusione delle linee elettriche;
- pensiline, bacheche, cartelloni e altre strutture per l'esposizione di mezzi pubblicitari».

NOTA ALL'ART. 14

Comma 1

1) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne **Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 14 - Catasto degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, è istituito il Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con sede presso l'ARPA, consultabile dai cittadini.

2. A tal fine le Province inviano all'ARPA le informazioni relative agli impianti soggetti alla notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno e agli impianti soggetti al rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.

3. Il Catasto regionale è accessibile agli Enti locali e consultabile dai cittadini.

4. Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all'articolo 18, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

NOTA ALL'ART. 15

Comma 1

1) il testo dell'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne **Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 - Misure di controllo

1. La Provincia, d'intesa con l'ARPA, dispone un programma annuale di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidenti rilevanti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999 Sito esterno.

2. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli, avvalendosi delle competenze del competente Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge.
3. In caso di inidoneità del sistema di gestione della sicurezza, la Provincia prescrive gli adempimenti necessari ed i tempi di adeguamento prevedendo in caso di inadempimento la sospensione dell'attività.
4. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa statale vigente e dall'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995.».

NOTA ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne **Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Sanzioni

1. La Provincia è competente ad irrogare ed introdurre le sanzioni amministrative di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

NOTE ALL'ART. 17

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne **Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 9 - Certificazioni di qualità.

1. Alla notifica di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 possono essere allegate le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, anche nel rispetto del Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo all'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, nonché secondo la norma ISO 14001.

2. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1836/93, delle norme vigenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale e di qualunque altra normativa in materia ambientale e di sicurezza, contengano i dati richiesti dalla presente legge, le medesime possono essere utilizzate ai fini della presentazione della notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999 e del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999.».

2) il testo dell'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 17 - Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995.

1. Alla lettera l), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1995 le parole: "connessi ad attività produttive" sono sostituite con le parole: "connesse all'utilizzo di sostanze pericolose", mentre le parole: "disciplinate dalla L.R. 30 maggio 1991, n. 13" sono sostituite con le parole: "disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)".

3) Il testo dell'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2003, che concerne

Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 18 - Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000 con disposizioni relative alla pianificazione delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

1. Nella legge regionale n. 20 del 2000 dopo l'articolo A-3 dell'allegato "Contenuti della pianificazione", è aggiunto il seguente articolo A-3-bis:

"Art. A-3-bis

Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:

a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.

3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.

4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999.

5. La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regola gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali

aree in conformità ai criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla pianificazione territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell'ambito del PTCP.

6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i seguenti Comuni:

a) i Comuni sul cui territorio è presente o in fase di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;

b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante

ubicato in altro Comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre informazioni elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

7. La regolamentazione di cui al comma 5 è compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR), di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001..."».

NOTA ALL'ART. 18

Comma 1

1) Il testo della lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44, che concerne **Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (arpa) dell'Emilia-Romagna**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 5 - Funzioni, attività e compiti

1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 01 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, ed in particolare provvede a:

(omissis)

l) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi all'utilizzo di sostanze pericolose, con particolare riferimento alle attività di istruttoria tecnica disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);».

NOTA ALL'ART. 19

Comma 1

1) il testo dell'articolo A-3-bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, che concerne

Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, ora sostituito, era il seguente:

«Art. A-3-bis - Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:

a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente rilevante.

2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di criticità relative alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione civile.

3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.

4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999.

5. La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di danno operata dal PTCP e regola gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree in conformità ai criteri definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla pianificazione territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei Comuni interessati, la regolamentazione può essere compiuta nell'ambito del PTCP.

6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i seguenti Comuni:

a) i Comuni sul cui territorio è presente o in fase di realizzazione uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;

b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre informazioni elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999.

7. La regolamentazione di cui al comma 5 è compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (RIR), di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001..."».

NOTE ALL'ART. 20

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 marzo 1993, n. 17 che concerne **Soppressione dell'azienda regionale delle foreste - ARF**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Ripartizione delle funzioni

1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), dalle Unioni di Comuni montani di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e dalle Province. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale ricadenti all'interno dei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dette funzioni possono essere affidate ai relativi enti di gestione.»

Comma 3

2) il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 marzo 1993, n. 17 che concerne

Soppressione dell'azienda regionale delle foreste - ARF, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Ripartizione delle funzioni.

(omissis)

4. La gestione dei vivai può essere trasferita ai Comuni, alle Comunità Montane, agli enti di gestione dei parchi ed alle Province territorialmente interessate con atto della Giunta regionale che provvede anche a disciplinare il conseguente passaggio del personale. I rapporti tra gli enti interessati, anche di natura economica, sono regolati tramite apposite convenzioni. La gestione dei vivai potrà essere altresì conferita ad aziende, anche private, del settore vivaistico e/o forestale garantendo per quanto possibile la salvaguardia dell'occupazione del personale stagionale addetto.»

NOTA ALL'ART. 22

Comma 1

1) il testo delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 22, che concerne

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016, ora modificato, era il seguente:

Art. 20 - Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale.

(omissis)

3. Le funzioni di valutazione di incidenza dei progetti e interventi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 13 del 2015, qualora non siano già state trasferite all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), sono esercitate come segue:

a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e interventi approvati dalla Provincia;

b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, nonché dei progetti e interventi da esso approvati.»

NOTE ALL'ART. 24

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 10- Esonero

(omissis)

2. La Provincia territorialmente competente può concedere l'esonero, sentito il parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.»

2) il testo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 11 - Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.»

3) il testo del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Revoca e sospensione

(omissis)

2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.»

4) il testo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Piano comunale delle attività estrattive (PAE)

(omissis)

3. Il PAE è adottato ed approvato con le procedure previste per i Piani regolatori

generale; organo consultivo è in questo caso la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.»

5) il testo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 11 - Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.»

6) il testo del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Convenzione

(omissis)

4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Sindaco provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione. »

7) il testo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 15 - Durata dell'autorizzazione

(omissis)

2. È ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del Sindaco, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate. »

8) il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 16 - Decadenza

1. Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 del titolare dell'autorizzazione;

b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;

c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.

2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.»

9) il testo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 17 - Diffida

(omissis)

2. Con separato provvedimento il Sindaco commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22.»

10) il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Revoca e sospensione

(omissis)

2. La revoca è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il Sindaco dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.»

11) il testo del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 19 - Concessione

(omissis)

2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927.»

12) il testo del comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora modificato, era il seguente:

«Art. 22 - Sanzioni

(omissis)

5. In caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Comma 2

13) il testo del comma 3-bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne Disciplina delle attività estrattive, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Piano comunale delle attività estrattive (PAE)

(omissis)

3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25.»

Comma 3

14) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 17 del 1991 che concerne **Disciplina delle attività estrattive**, ora sostituito, era il seguente:

Art. 14 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Il Sindaco trasmette la domanda del richiedente, entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, alla Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

2. La Commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del parere o dalla inutile scadenza del termine predetto.

3. In mancanza di tale pronuncia trova applicazione l'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.»

Comma 4

15) il testo dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne **Disciplina delle attività estrattive**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 19 - Concessione.

1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927.

(omissis)

4. La Giunta regionale delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.»

16) il testo dell'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne

Disciplina delle attività estrattive, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 23 - Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

1. È istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge, nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta regionale.

2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) dall'assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un suo delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;

b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio regionale tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;

c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta regionale fra i collaboratori regionali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie.

3. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Spettano ai componenti della Commissione le indennità ed i rimborsi stabiliti dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni.

17) il testo dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 1991, che concerne

Disciplina delle attività estrattive, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 25 - Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive.

1. Ogni Provincia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione infraregionale per le attività estrattive con compiti consultivi nei casi previsti dalla presente legge nonché per ogni altra questione in materia su richiesta della Giunta provinciale. La Commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) dall'assessore provinciale competente per materia con funzioni di Presidente; l'assessore può, in caso di impedimento, farsi sostituire da un delegato, scelto fra i membri della stessa Commissione;

b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio provinciale fra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;

c) da tre esperti nelle medesime discipline, scelti dalla Giunta provinciale fra i collaboratori provinciali in servizio con attribuzioni inerenti alle materie;

d) dal Responsabile del Servizio provinciale e circondariale Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali di cui al n. 29 del comma 2 dell'art. 24 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni.

2. Il Presidente della Commissione predispone l'audizione di rappresentanti delle Amministrazioni e delle Associazioni che abbiano interesse agli argomenti trattati nonché, nei casi di cui al comma 1 dell'art. 11, del richiedente l'autorizzazione il quale ha facoltà di farsi assistere o rappresentare da esperti di fiducia.

3. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 23.»

NOTE ALL'ART. 26

Comma 1

1) Il testo del comma 13-ter dell'articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora modificato, era il seguente:

«Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni

(omissis)

13 ter. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), l'autorizzazione di appostamenti fissi rilasciata secondo quanto previsto dai commi precedenti costituisce titolo abilitativo per la sistemazione del sito e per l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria, i quali possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa senza la necessità di atto autorizzativo di natura edilizia, paesaggistica e sismica, a condizione che:

a) non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;

b) gli interessati inviino all'Amministrazione comunale, prima della realizzazione degli interventi, apposita comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione. ».

2) Il testo della lettera b) del comma 13-quater dell'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994, che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni

(omissis)

13 quater. I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge n. 221 del 2015 possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che:

(omissis)

b) gli interessati inviino al Comune, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una comunicazione preliminare, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Regione.»

NOTE ALL'ART. 28

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n.13, che concerne **riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 17 - Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia

(omissis)

2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 Sito esterno, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 Sito esterno) nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, nonché il potere sostitutivo previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto, fatte salve le competenze dei Comuni in materia.»

2) Il testo del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n.13, che concerne

Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 17 - Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia

(omissis)

4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale, previa acquisizione del parere da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.»

NOTA ALL'ART. 29

Comma 1

1) Il testo del comma 1-bis dell'articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 che concerne **disposizioni regionali in materia di espropri**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Attività conferite

(omissis)

1 bis. Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni.»

NOTA ALL'ART. 30

Comma 1

1) Il testo del comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 22 febbraio 1993, n.10, che concerne **Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4-bis - Procedure espropriative per opere soggette ad autorizzazione.

(omissis)

4. L'ufficio per le espropriazioni della Provincia comunica ai proprietari delle aree oggetto della procedura espropriativa l'avvio del procedimento di autorizzazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalla legge. I proprietari delle aree possono prendere visione del progetto definitivo e degli elaborati depositati nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione e possono formulare osservazioni negli ulteriori venti giorni.»

NOTA ALL'ART. 32

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 25 quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25 quater - Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici

1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito:

a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;

b) un sistema di verifica periodica degli impianti stessi, basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantirne un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;

d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede a:

a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;

b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;

c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;

d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi;

e) implementare un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto degli impianti termici, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica; al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25 ter, comma 1, lettera b);

f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica.

3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:

a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;

b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;

c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo, articolate in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;

d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.

4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.

5. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del rapporto di controllo tecnico, nonché le modalità attraverso le quali esso viene rilasciato, consegnato

al responsabile di impianto e registrato nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).».

NOTA ALL'ART. 33

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 25-quinquies della legge regionale 2004, n. 26, che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25 quinquies - Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici

1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e provvede affinché siano eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui al comma 1, redigendo e sottoscrivendo un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:

a) consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;

b) fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel catasto impianti di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera e); a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte dell'operatore avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.».

NOTA ALL'ART. 34

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 25-sexies della legge regionale 2004, n. 26, che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25-sexies - Accertamenti e ispezioni

1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, la Regione provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.

2. L'esecuzione delle attività di accertamento e ispezione viene affidata agli esperti e organismi accreditati di cui all'articolo 25-quater, comma 2, lettera c) che svolgono in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25-quindecies, commi 2, 3 e 4 (31).

2-bis. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dalla Regione o dall'organismo di accreditamento incaricato, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.».

NOTA ALL'ART. 35

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 25-septies della legge regionale 2004, n. 26 che concerne **Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 25-septies - Misure di sostegno

(omissis)

3. Per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale. L'entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 25 quater, con la quale vengono altresì definite le tariffe e disciplinate le modalità di versamento delle somme derivanti da eventuali attività di ispezione sugli impianti termici richieste da terzi.».

NOTE ALL'ART. 37

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1, che concerne **Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Albo delle imprese artigiane

(omissis)

2. Alla separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane. Le aziende diverse da quelle artigiane, che possono farne parte in numero non superiore ad un terzo, sono le piccole e medie imprese, come definite nel Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).».

Comma 2

2) il testo del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1, che concerne **Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Albo delle imprese artigiane

(omissis)

5. L'Albo regionale è conservato presso gli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna. Le sezioni provinciali dell'Albo sono depositate anche presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti.»

NOTE ALL'ART. 38

Comma 2

1) Il testo del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne **Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 - Iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane

(omissis)

4. La Camera di commercio contestualmente rilascia la ricevuta dell'avvenuta comunicazione e dà notizia alle Amministrazioni competenti ed alla sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5, della presentazione della comunicazione unica.»

Comma 2

2) il testo dei commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale n.1 del 2010, che concerne

Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 3 - Iscrizione, modifiche e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane

(omissis)

7. La sezione territoriale della Commissione regionale per l'artigianato, qualora abbia acquisito elementi da cui si desuma la possibile insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione, può richiedere alla Commissione regionale di presentare istanza alla struttura regionale competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all'articolo 7 per l'avvio della procedura di accertamento a carico delle imprese iscritte all'Albo in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi.

8. La procedura di accertamento può essere attivata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della comunicazione unica di cui al comma 1. Il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato, di cui all'articolo 7, provvede a far conoscere alle imprese interessate l'avvio del procedimento, perché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Il Servizio, esperiti gli accertamenti, decide in merito entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione unica, trasmette nei successivi cinque giorni la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che hanno richiesto l'accertamento ed alla Camera di commercio, affinché provveda agli adempimenti di competenza.»

NOTE ALL'ART. 40

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne **Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Commissione regionale per l'artigianato

(omissis)

2. La Commissione regionale per l'artigianato, articolata anche in sezioni provinciali, è composta di 21 membri:

a) diciotto membri di comprovata esperienza nel settore dell'artigianato, di cui 2 componenti per ciascuna delle sezioni provinciali, designati per ciascuna Provincia dalle organizzazioni artigiane risultanti più rappresentative con riferimento agli esiti delle nomine dei consigli delle Camere di Commercio;

Comma 2

2) il testo del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne **Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Commissione regionale per l'artigianato

(omissis)

7. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato spettano i compensi e ogni altro emolumento previsti per le commissioni individuate a norma dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali).»

Comma 3

3) il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 che concerne **Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato**, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 5 - Commissione regionale per l'artigianato

(omissis)

8. Al Presidente della Commissione ed al Vicepresidente, od al Commissario di cui al comma 5, spettano le indennità di funzione determinate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1982, n. 20 (Disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore dei componenti di organi di enti ed aziende regionali).

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede

alla costituzione della Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 5, e del Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato di cui all'articolo 7.»

NOTE ALL'ART. 41

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne **Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato

1. La Commissione regionale per l'artigianato espleta le seguenti funzioni:

(omissis)

b) sulla base di segnalazione delle sezioni provinciali, attiva la richiesta al Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato, di cui all'articolo 7, di verifica delle iscrizioni o modifiche nell'Albo delle imprese artigiane;».

2) il testo delle lettere d) ed f) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne

Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora abrogate, era il seguente:

«Art. 6 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato

(omissis)

d) svolge attività di documentazione, di studio e d'informazione, ed elabora periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato in Emilia-Romagna, avvalendosi della struttura organizzativa regionale che svolge funzioni di osservatorio regionale dell'artigianato;

(omissis)

f) elabora, insieme al Servizio regionale di cui all'articolo 7, e presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente le attività artigianali della Regione Emilia-Romagna e i dati relativi all'attività svolta.»

Comma 2

3) Il testo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2010 che concerne

Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato

(omissis)

2. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al Servizio Artigianato della Regione.»

NOTA ALL'ART. 42

Comma 1

1) il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010, che concerne **Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Organo dell'Amministrazione regionale per l'artigianato

1. La Giunta Regionale istituisce il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato.

2. Il Servizio, previo parere di un apposito comitato di esperti, composto e regolato con atto di Giunta regionale, in particolare:

a) svolge tutte le funzioni previste dalle normative di settore e conserva presso di sé l'Albo regionale delle imprese artigiane;

b) decide in merito agli accertamenti richiesti dalla Commissione regionale per l'artigianato o da altri organi o enti interessati, sulla sussistenza dei requisiti per la qualifica d'impresa artigiana;

c) attribuisce la qualifica d'impresa artigiana svolgente lavorazioni artistiche tradizionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 Sito esterno (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e ne dà comunicazione all'Albo;

d) svolge, ove necessario, sopralluoghi e accertamenti d'ufficio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane, nonché sui requisiti tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane.»

NOTE ALL'ART. 44

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 2006 n. 6, che concerne **Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 4 - Compiti della Consulta

(omissis)

3. La Consulta esamina le proposte progettuali pervenute inerenti ai programmi integrati di cui all'articolo 7, comma 3, ai fini della stipulazione degli accordi ivi previsti per la loro realizzazione.»

NOTE ALL'ART. 45

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006, che concerne **Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Sostegno a "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa" (omissis)

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la stipula di appositi "Accordi", da sottoscrivere con le associazioni di rappresentanza regionali di cui all'articolo 2, finalizzati alla realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di commercio, Università, Fondazioni bancarie, altri enti; hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e procedure indicati ai commi 3 e 4.»

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006, che concerne **Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 7 - Sostegno a "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa" (omissis)

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le procedure per la stipulazione degli accordi di cui al comma 2.»

NOTE ALL'ART. 46

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio del 2007, n. 17, che concerne **Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo

(omissis)

4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.»

NOTE ALL'ART. 47

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007, che concerne **Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo

1. Al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.»

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n.17 del 2007 che concerne

Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo, ora modificato, era il seguente:

«Art. 3 - Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo

(omissis)

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle Università, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio, i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.»

NOTE ALL'ART. 48

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007, che concerne **Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Obblighi dei responsabili

(omissis)

2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Sito esterno (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:

a) fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 Sito esterno;

b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 Sito esterno, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.»

NOTE ALL'ART. 49

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007, che concerne **Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Sanzioni

(omissis)

3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge, il quale individua l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni.»

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007, che concerne **Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Sanzioni

(omissis)

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 1, commi 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005"), sono attribuiti alle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 21 del 1984. Con cadenza annuale le Aziende Unità sanitarie locali devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al trenta per cento dei proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni alla presente legge.»

NOTE ALL'ART. 50

Comma 1

1) il testo del comma 5 dell'articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6, che concerne **Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 bis - Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

(omissis)

5. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo, considerando prioritariamente gli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 24.»

NOTE ALL'ART. 51

Comma 1

1) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 6, che concerne **Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della Giunta regionale.»

NOTE ALL'ART. 52

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 marzo 2016, n. 4, che concerne **Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)**, ora modificato, era il seguente:

«Art. 15 - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

(omissis)

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.»

NOTE ALL'ART. 53

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 marzo 2016, n. 5, che concerne **Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco**. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "pro-loco", ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Norma finanziaria.

(omissis)

3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione

delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE

Oggetto n. 2649 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinché promuova un rafforzamento in senso federale dell'UE ed in particolare per quanto riguarda l'Eurozona, ad operare nell'ambito delle realtà associative e degli organi istituzionali di cui la Regione fa parte per favorire i legami tra i paesi dell'UE, la consapevolezza della cittadinanza europea e la realizzazione di una federazione europea, promuovendo inoltre la sensibilizzazione circa tali tematiche. A firma dei Consiglieri: Prodi, Rontini, Montalti, Ravaioli, Tarasconi, Zappaterra, Campedelli, Marchetti Francesca, Cardinali, Mori, Mumolo, Zoffoli, Caliandro, Poli, Paruolo, Pruccoli, Calvano, Sabattini, Serri, Iotti

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

in occasione della Sessione comunitaria di quest'anno ritiene opportuno formulare una breve riflessione sulle prospettive di sviluppo del processo di integrazione europea, in quanto i temi principali che investono l'esigenza di politiche europee incidono fortemente sulle realtà regionali, in particolare su di una regione con una forte tradizione europeista ed economicamente dinamica come l'Emilia-Romagna.

Tenuto conto che

la mancata creazione di un soggetto europeo politicamente coeso e democraticamente legittimato non solo impedisce all'Europa di farsi promotrice di un nuovo ordine del sistema internazionale, ma genera un vuoto di potere che rende le aree ai suoi confini tra le più instabili ed insicure;

la crisi economica, pur non essendo sorta in Europa, ha finito per scaricarsi più pesantemente sul Vecchio Continente per la mancanza di un governo federale europeo in grado di realizzare politiche adeguate;

le politiche intergovernative adottate in situazione di emergenza per garantire la tenuta dell'euro hanno però aggravato il deficit democratico e creato nuove divisioni tra i Paesi europei, favorito la recessione e la deflazione, impoverito molti cittadini e ridotto le protezioni sociali;

le importanti decisioni assunte a più riprese nell'interesse comune dalla Banca centrale europea, unico organo di stampo federale dell'Eurozona, hanno dato buoni risultati, ma non sono in grado di salvare l'Unione monetaria e rilanciare l'economia, come sottolineato in varie occasioni dallo stesso Presidente Draghi il quale ha evidenziato l'esigenza che la BCE abbia un interlocutore politico allo stesso livello.

Considerato che

la fuoriuscita dalla crisi economica può essere raggiunta soltanto consolidando l'Unione economica e monetaria sulla quale la crisi finanziaria, scoppiata nel 2008 negli Stati Uniti d'America, si è abbattuta in un momento di estrema debolezza.

Ritiene che

il consolidamento dell'Unione economica e monetaria, attraverso la realizzazione di un'unione bancaria fiscale e politica, almeno tra i paesi dell'Eurozona, con una politica di investimenti fondata su un bilancio comune aggiuntivo alimentato da risorse proprie, sia essenziale per garantire una solida ripresa in tutte le economie del continente, con un aumento strutturale dell'occupazione;

un piano europeo di sviluppo (più ampio del c.d. piano Juncker, che pure va nella giusta direzione) porterebbe risorse nuove ai territori capaci di mettere in campo progetti credibili.

Considerato altresì che

l'assenza di competenze, istituzioni e strumenti effettivamente sovranazionali nel campo della politica estera e della sicurezza a livello europeo, anche per ciò che riguarda il diritto d'asilo ed un'efficiente gestione dell'immigrazione, impedisce di governare fenomeni che sfuggono al controllo dei singoli governi nazionali mettendo a repentaglio la libera circolazione all'interno dell'area Schengen, che oltre ad un forte valore in termini di libertà individuali ha un'enorme valenza economica, suscitando pericolose e sterili contrapposizioni tra gli stati europei.

Ritiene che

sia necessario che l'Europa si doti di una politica dell'immigrazione comune e compia rapidi passi verso un'unica politica estera, a partire dall'istituzione di una cooperazione strutturata permanente per la difesa e la sicurezza, già possibile a trattati vigenti, innanzi tutto cominciando dall'istituzione di una guardia europea di frontiera che abbia il potere di agire negli Stati membri anche senza bisogno del loro consenso;

sia necessario, a questo proposito, dotare l'Unione europea di adeguate risorse proprie, per non fare pesare la gestione delle frontiere comuni solo sugli stati di confine nonché per promuovere e finanziare politiche europee di governo dei flussi migratori e di partnership con i Paesi d'origine o di transito degli immigrati.

È consapevole che

questi obiettivi possono in parte essere conseguiti rapidamente, a Trattati europei invariati, mentre per conseguirli pienamente sarà necessario avviare un più articolato processo di riforma degli stessi volto a trasformare l'Unione europea in senso federale;

sia necessario rafforzare la legittimazione democratica delle istituzioni europee chiamate ad assumere decisioni comuni in questi settori mediante l'istituzione, per quanto riguarda l'Unione economica monetaria, di un Ministro delle finanze europeo, legittimato dinanzi al Parlamento europeo e di una figura analoga relativamente al controllo delle frontiere e delle politiche migratorie, nella prospettiva della formazione di un effettivo governo federale europeo.

In questo senso apprezza e sostiene

le proposte avanzate dal Governo nel febbraio scorso col documento del Ministero dell'economia e delle finanze intitolato "Una strategia europea condivisa per crescita, lavoro e stabilità" e, di recente, col c.d. "Migration compact", considerandole funzionali ad un avanzamento in senso federale dell'Unione europea.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché promuova

un rafforzamento in senso federale dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'Eurozona;

ad operare, nel quadro delle sue competenze, anche nell'ambito delle realtà associative (CCRE) e degli organi istituzionali (Conferenza delle regioni e Comitato delle regioni) di cui la Regione fa parte per consolidare i legami tra i paesi e le autonomie territoriali dell'UE, la consapevolezza della cittadinanza europea e per sostenere la realizzazione di una federazione europea.

Impegna altresì l'Assemblea legislativa

a promuovere i menzionati obiettivi attraverso un'opera di sensibilizzazione della pubblica opinione e di stimolo degli organi di governo competenti;

a farsi promotrice di queste istanze presso altri consigli regionali italiani, e presso istituzioni omologhe di altre nazioni dell'Unione europea.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 25 maggio 2016